

6456/23

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

ART. 13

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAFFAELE GAETANO ANTONIO	Presidente
FRASCA	
DANILO SESTINI	Consigliere - Rel.
LINA RUBINO	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Opp. a esecuzione
- revocazione e
correzione errore
materiale

Ud. 12/12/2022 PU
Cron. 6456
R.G.N. 6706/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6706/2021 proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Cavalli Mauro;

-ricorrente -

contro

(omissis) (omissis), elettivamente domiciliato in Roma Piazza Venezia 11 presso lo studio dell'avvocato Lambertini Lamberto che lo rappresenta e difende;

-controricorrente -

2022

2189

avverso l'ordinanza n. 14239/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;

udito l'Avvocato Mauro Cavalli;

udito l'Avvocato Giovanni Aquaro per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che si riporta alla requisitoria scritta e chiede la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per l'integrale rigetto del ricorso;

FATI DI CAUSA

Con atto notificato il 17.2.2021, ^(omissis), ^(omissis) ha proposto ricorso per revocazione (ex artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c.) e istanza per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 14239/2020 emessa da questa Sezione in relazione al ricorso per cassazione n. 18563/2017 proposto dal medesimo ^(omissis) nei confronti di ^(omissis) ^(omissis)

L'anzidetta ordinanza ha definito l'opposizione esecutiva proposta dal ^(omissis) avverso un atto di pignoramento promosso dal ^(omissis) rilevando l'originaria tardività del ricorso introduttivo del giudizio e cassando senza rinvio la sentenza impugnata; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di merito e a quelle del giudizio di legittimità (queste ultime liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso degli esborsi, alle spese forfettarie e agli accessori di legge).

Ha resistito il ^(omissis) con controricorso;

La trattazione del ricorso è stata fissata per l'odierna pubblica udienza.

Il difensore del ricorrente ha tempestivamente richiesto la discussione orale.

Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto tardivo.

1.1. Invero, il termine perentorio per la sua proposizione (che non è annuale -come parrebbe ritenere il ricorrente-, ma quello semestrale previsto dal vigente testo dell'art. 391 bis c.p.c., applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016) è decorso dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata (avvenuta in data 8.7.2020 e non in quella dell'8.2.2020 indicata dal ricorrente) ed è scaduto in data 8.1.2021, non essendo soggetto a sospensione

in periodo feriale, in quanto relativo a controversia di opposizione esecutiva.

Ne consegue che l'istanza di rimessione in termini (basata sull'assunto che il precedente difensore officiato della proposizione del ricorso aveva colposamente omesso di dar corso all'incarico conferitogli entro il termine perentorio dell'8.2.2021) difetta del suo stesso presupposto, giacché, come detto, il termine era già scaduto l'8.1.2021, in data precedente a quella in cui il (omissis) avrebbe conferito l'incarico all'avv. Faraon («verso la fine di gennaio 2021»).

1.2. Va peraltro considerato che, come osservato dal P.M., l'istanza sarebbe stata inammissibile alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui «la rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte» (Cass. n. 23430/2016; conformi Cass. n. 5260/2011 e Cass. n. 8993/2020; cfr. anche Cass. n. 21649/2022).

1.3. Per di più, il ricorso sarebbe stato - comunque - inammissibile in quanto non deducendo un errore di fatto, ma esclusivamente un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte per aver dichiarato la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi anziché pronunciare la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e della cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento.

2. L'istanza di correzione dell'errore materiale è anch'essa inammissibile, poiché non evidenzia, come necessario, un difetto di

corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che sia rilevabile dal semplice raffronto fra la parte del provvedimento che ne sarebbe inficiata e le altre considerazioni svolte nella motivazione e che sia causato da mera svista o disattenzione rilevabile *ictu oculi* (cfr. Cass. n. 12035/2011 e Cass. n. 16877/2020), ma prospetta un errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte per non avere liquidato le spese con riferimento all'effettivo oggetto dell'impugnazione e con riferimento ai valori medi della tariffa forense; e ciò, peraltro, senza ottemperare all'onere di trascrivere il contenuto del ricorso per cassazione nella misura necessaria a supportare l'assunto che la controversia concernesse esclusivamente la condanna alle spese disposta dal giudice di merito nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Baglini al pagamento delle spese di lite.

4. Ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., ricorrono le condizioni per condannare il soccombente al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 3.000,00.

5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.


La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., condanna inoltre il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo


unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 12.12.2022

Il Consigliere est. . .



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Simone Fantini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI. ~~03 MAR. 2023~~

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Simone Fantini